

Il preavviso chiude le nuove finestre

Paolo Rossi *Consulente del lavoro in Roma*

Con la circolare n. 126 del 24 settembre 2010, l'Inps torna sulla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

Il tema è dunque la «Manovra correttiva» dell'estate, che come noto ha ritoccato significativamente le finestre di accesso ai trattamenti di vecchiaia e di anzianità per la gran parte dei lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2011.

La gran parte, tuttavia, non è la totalità.

Nel paragrafo 1.3 della circolare vengono individuate le eccezioni, cioè le categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze. Secondo quanto previsto dal comma 4, articolo 12, della Manovra, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto, tra le altre, continuano ad applicarsi nei confronti dei «lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la stessa data di cessazione del rapporto di lavoro» (art. 12, comma 4, lett. a). L'elenco prosegue con:

- i lavoratori che perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett. b);
- i primi 10.000 lavoratori in mobilità o solidarietà che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5).

Tuttavia è sulla prima categoria di esclusi che intendiamo soffermarci, in quanto l'Inps esigerà dai lavoratori coinvolti l'allegazione alla domanda di pensione di una dichiarazione che attesti la specifica condizione di lavoratore «in preavviso» alla data del 30 giugno 2010. Si tratta di una dichiara-

zione di responsabilità che dovrà essere necessariamente rilasciata dal datore di lavoro, su richiesta del lavoratore pensionando, dalla quale risulterà la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo, con indicazione specifica della fonte collettiva applicata in ordine alla corretta quantificazione del termine (si veda il fac-simile riportato a pag. 103).

Le vecchie finestre sono mantenute solo se il preavviso supera i 6 mesi

Su quest'ultimo aspetto si pongono tutta una serie di questioni, soprattutto orientate ad individuare correttamente quali casistiche siano concretamente ed effettivamente interessabili.

Innanzitutto, è chiaro che il periodo di preavviso in argomento dovrà avere come termine iniziale una data precedente al 1° luglio 2010, e come termine finale una data successiva al 31 dicembre 2010. Ciò in quanto, da una parte la data iniziale deve rispettare il limite del 30 giugno quale momento in cui il preavviso deve essere già decorso, dall'altra non avrebbe rilievo un preavviso scadente prima dell'inizio del 2011 in quanto se così fosse resterebbero comunque applicabili le attuali finestre previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007. Come precisato, infatti, le nuove finestre di accesso al pensionamento sono per tutti applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2011.

Ne deriva che le casistiche interessate dall'applicazione delle vecchie e più favorevoli finestre sarebbero solo quelle in cui fosse previsto un preavviso superiore a sei mesi. Ma un periodo di preavviso che supera i sei mesi, normalmente, interessa un numero piuttosto marginale di lavoratori, similmente lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti e alcuni rari casi di quadri e impiegati con ampia autonomia e discrezionalità decisionale. La norma potrebbe avere, in definitiva, una portata molto limitata e favorire categorie che per capacità di reddito non avrebbero bisogno di ricevere un tale vantaggio.

Così non sarebbe, tuttavia, se l'articolo 12, comma 4, lett. b), in commento, fosse interpretato

Fac-simile
Dichiarazione del datore di lavoro

(art. 12, comma 4, lett. a), decreto legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
(Circolare Inps n. 126 del 24 settembre 2010)

Il sottoscritto,
in qualità di rappresentante legale/titolare della.....,
con sede in,
via,
cod. fisc. e n. R.I. di n.,
matricola Inps,
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 4, lett. a), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e in relazione a quanto richiesto dall'Istituto della Previdenza Sociale con la circolare n. 126 del
24 settembre 2010, paragrafo 1.3;

dichiara

- che il sig.,
nato a, il,
cod. fisc.,
è stato alle dipendenze di questa azienda dal al,
con la qualifica di
al livello retributivo;
- che il rapporto di lavoro con il Sig.
è cessato a seguito di dimissioni/licenziamento con preavviso;
- che il medesimo preavviso ha avuto come data iniziale di decorrenza il
e data terminale il;
- che il Ccnl applicabile al rapporto
prevedeva *ratione temporis* un termine minimo di preavviso, in caso di licenziamento/dimissioni e
per la categoria dei
fissato in

(Città),

In fede

senza subire particolari condizionamenti rispetto ai mutevoli impatti finanziari e di bilancio a carico degli istituti assicuratori che una lettura aperta potrebbe invece comportare.

La disposizione si riferisce genericamente al «periodo di preavviso» in corso alla data del 30 giugno, senza far riferimento alcuno - come invece contrariamente fa l'Inps - alle clausole negoziali fissate dalla contrattazione collettiva, le quali, come noto, fissano un termine minimo di garanzia a tutela del lavoratore, ma non anche un termine massimo. Nell'attuale concezione giuridica del preavviso, legittimo è, per esempio, un preavviso di licenziamento, o di dimissioni, della durata di un anno di calendario, anche quando il contratto collettivo applicabile preveda un termine minimo di tre mesi. In questi casi, laddove verrebbe superato il termine fissato dalla contrattazione collettiva, ci si chiede quali «finestre» pensionistiche applicherebbe l'Inps, quelle in vi-

gore fino al 31 dicembre 2010 ovvero quelle della Manovra estiva.

È auspicabile, su tale punto, un chiarimento da parte dell'Istituto previdenziale, anche se, dal tenore della circolare, pare che già sia costituita una posizione contraria.

Il caso delle dimissioni incentivate

Altro tema è quello della tipologia di atto giuridico con cui la parte recedente attiva il preavviso. Nessuna questione si pone sulla decisione unilaterale del datore di lavoro, che potrà evidentemente conformarsi, in buona sostanza, attraverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo.

La stessa cosa non si può dire per il caso delle dimissioni, che implica invece situazioni di dubbia valutazione. Il più significativo è certamente l'atto di dimissioni incentivate, che la crisi economica, in questi ultimi anni, ha certamente spinto verso

numeri mai toccati prima. Questa tipologia di risoluzione del rapporto può essere collocata in posizione *border line*, fra le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, e quindi è potenzialmente in grado di produrre situazioni distorte e false aspettative in capo ai lavoratori coinvolti. Peraltro, nelle occasioni dove si ricorre alle dimissioni incentivate in vista del pensionamento, di norma il periodo di preavviso lavorato non è influenzato

dalle disposizioni del contratto collettivo applicabile - benché nel rispetto dei termini minimi imposti - ma piuttosto dal momento in cui il lavoratore matura i requisiti per l'accesso alla pensione. Anche qui, dunque, potrebbe ricrearsi la medesima problematica evidenziata in precedenza dove il preavviso potrebbe risultare di gran lunga superiore, per durata, alle misure minime fissate dal contratto collettivo.

Pensioni: nuovo tasso di rivalutazione dei montanti contributivi

INPS - MESSAGGIO 30 SETTEMBRE 2010, N. 24433

Oggetto: Tasso annuo di rivalutazione dei montanti contributivi.

È stato determinato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2010.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2010, risulta pari a 0,017935 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,017935.

Il tasso ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza 2011.

Si ricorda che, in applicazione dei criteri specificati nella circolare n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.

Viene riportata, di seguito, la tabella delle rivalutazioni del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nell'anno 2011.

Montante maturato al	Coefficiente
31 dicembre 1996	1,055871
31 dicembre 1997	1,053597
31 dicembre 1998	1,056503
31 dicembre 1999	1,051781
31 dicembre 2000	1,047781
31 dicembre 2001	1,043698
31 dicembre 2002	1,041614
31 dicembre 2003	1,039272
31 dicembre 2004	1,040506
31 dicembre 2005	1,035386
31 dicembre 2006	1,033937
31 dicembre 2007	1,034625
31 dicembre 2008	1,033201
31 dicembre 2009	1,017935

Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2010 e quella versata nel 2011, anteriore alla decorrenza della pensione.